

Consiglio Regionale della Calabria

Deliberazione del Consiglio n° ~~134~~ del 17/04/2020 - Verbale n° 4/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA IV COMMISSIONE.

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di **aprile**, il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, riunitosi in modalità remota nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, a seguito di rituale convocazione, rilevata la presenza dei sotto indicati Consiglieri:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO	PRESENTI	ASSENTI
FERRARA Danilo - Presidente	X	
MURI Maria Grazia - Vicepresidente	X	
SAMÀ Vito - Consigliere Segretario	X	
CARIOTI Federico - Consigliere Tesoriere		X
ADILARDI Antonella - Consigliere	X	
CLERICÒ Diana - Consigliere	X	
COLURCIO Pasquale - Consigliere	X	
DE FILIPPIS Maria Rosaria - Consigliere		X
DEMME Serafina - Consigliere	X	
LAGANÀ Nadia - Consigliere	X	
MALLAMACI Francesca - Consigliere	X	
ROMEO Pietro - Consigliere		X
SARACENI Isabella - Consigliere	X	
SEVERINO Samuele - Consigliere	X	
TERRANOVA Francesco - Consigliere	X	

Verificata la validità della seduta il Presidente, dott. Danilo Ferrara;
Deputato il Consigliere Segretario, dott. Vito Samà, alla redazione del verbale della riunione;
Vista la Legge 23 marzo 1993 n°84;
Visto il Decreto M.G.G. 11 ottobre 1994 n° 615;
Visto il D.P.R. 5 giugno 2001 n° 328;
Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n° 169;
Vista la propria Delibera n. 173 del 20 aprile 2018 con la quale è stato adottato il Manuale delle procedure dei Consigli regionali, approvato dal CNOAS con delibera n. 208 del 16 dicembre 2017 ed inviato l'adozione a tutti i CROAS;
Vista la L. 7 dicembre 1990, n. 241;
Visto il punto n. 7 all'o.d.g.: Regolamento interno IV Commissione;
Vista la proposta di Regolamento interno per il funzionamento della IV Commissione presentato dalla Presidente Adilardi;
Valutata la coerenza con la normativa ed i procedimenti di riferimento;
Rilevata la necessità di prendere atto ed approvare detto Regolamento;
Il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA CON VOTO UNANIME

Di approvare il Regolamento interno per il funzionamento della IV Commissione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Ordine nell'area Trasparenza.

La presente delibera, immediatamente esecutiva, è costituita da n. 1 pagina, oltre allegati.

Il Segretario
(Dott. Vito Samà)

Il Presidente
(Dott. Danilo Ferrara)

**Regolamento di funzionamento Interno della Commissione Consultiva
Accreditamento per l'autorizzazione della Formazione Continua
CROAS CALABRIA**

Approvato nella seduta di Consiglio del 17 aprile 2020 delibera n.131

Il Consiglio dell'Ordine Professionale Assistenti Sociali della Calabria
- Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Visto l'art 16 comma 1 del “*Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali*”, approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 14 dicembre 2019 – ed in vigore dal 01 gennaio 2020.

Vista la Delibera n. 212/2014 - Verbale n° 7/14 del 30 giugno 2014 con la quale il Consiglio dell'Ordine Professionale Assistenti Sociali Calabria ha costituito la Commissione Accreditamento/Formazione e Ricerca; e successivamente nel verbale n.2/2019 del 23 febbraio 2019 ha rinominato la IV Commissione in Consultiva/Accreditamento per l'autorizzazione della Formazione Continua.

Considerato che all'Ordine degli Assistenti Sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

Considerato che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;

Considerato che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione continua.

Con l'entrata in vigore dal 01 giugno 2020 del nuovo Codice Deontologico della professione di Assistente sociale approvato dal CNOAS con delibera n. 17 del 21 febbraio 2020, gli articoli 18,51 e 54 verranno sostituiti con i nuovi articoli riguardanti l'aggiornamento e la formazione continua.

Visto il vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali e le linee d'indirizzo, coordinamento ed attuazione per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNOAS il 14.12.2019 disciplina:

- a) i compiti della Commissione Consultiva/Accreditamento in materia di Formazione Continua;
- b) il funzionamento della Commissione Consultiva/Accreditamento per l'autorizzazione della formazione continua e il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.

Art. 2 Commissione per l'autorizzazione della formazione continua

Il Consiglio Regionale istituisce una Commissione Consultiva come previsto dall'art.8 comma 3 del Regolamento formazione continua degli assistenti sociali, composta da almeno 3 o 5 membri, tra i consiglieri regionali.

La Commissione Consultiva opera nel rispetto del Regolamento della Formazione Continua.

Art. 3 Competenze della Commissione

La Commissione Consultiva/Accreditamento coadiuva il CROAS Calabria nell'esercizio delle funzioni relative alla formazione continua attraverso:

- 1) l'elaborazione del piano dell'offerta formativa a valenza annuale in collaborazione con le altre commissioni, prevedendo attività formative aventi anche ad oggetto la promozione alla professione, l'ordinamento professionale e la deontologia;
- 2) le attività istruttorie e i pareri per l'attribuzione dei crediti formativi di eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza;
- 3) le attività istruttorie e i pareri per l'attribuzione dei crediti per le attività formative svolte dagli iscritti;
- 4) l'attività istruttoria e i pareri sugli esoneri della formazione continua da accordare agli iscritti;
- 5) la verifica dell'adempimento, da parte degli iscritti, dell'obbligo formativo, anche a campione;
- 6) l'attività di controllo, anche a campione, dei soggetti che hanno organizzato eventi formativi;
- 7) l'attività istruttoria e i pareri sulle richieste di accreditamento delle agenzie autorizzate in relazione ad eventi formativi;
- 8) l'attività istruttoria e i pareri sulle richieste di convenzione e/o cooperazione in relazione a eventi formativi di agenzie formative/enti pubblici e privati.

Art. 4 Riunioni della Commissione

1. La commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine Professionale Assistenti Sociali della Regione previa tempestiva convocazione scritta che può essere fatta anche per fax o posta elettronica, a firma del Presidente della Commissione.
2. La Commissione può riunirsi, eccezionalmente, anche in altra sede o in modalità telematica.
3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Ogni valutazione e ogni parere espresso dalla Commissione deve essere motivato e

sottoscritto dai componenti. In caso di parere discordante, le diverse motivazioni vengono riportate in Consiglio.

5. La Commissione può dotarsi di modulistica/database per l'elaborazione di schemi riassuntivi in relazione agli eventi formativi, alle attività e agli esoneri.

6. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto d'interesse. Sussiste conflitto di interesse qualora un membro della Commissione sia coinvolto nella realizzazione dell'evento da accreditare o sia il soggetto a cui vengono accreditate le attività formative svolte.

Art. 5 Attività formative: attribuzione dei crediti

La partecipazione alle attività formative consente la maturazione di un numero di crediti pari al numero delle ore di attività. Le attività formative cui vengono attribuiti crediti vengono distinte in:

- a) Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale Professionale;
- b) Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master attinenti al Servizio Sociale Professionale;
- c) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità telematiche;
- d) Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente;
- e) Partecipazione ad incontri di supervisione professionale individuale svolti da assistenti sociali;
- f) Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti assistenti sociali e non rivolti a gruppi mono e multiprofessionali;
- g) Attività di formazione nell'ambito dell'ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e riconosciute dal CNOAS o dai CROAS, come ad esempio: attività di formazione sul campo, questionari online, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative, ecc.;
- h) Attività di docenza universitaria, attività didattica e/o di laboratorio, cultore della materia;
- i) Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
- l) Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;
- m) Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell'ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;
- n) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.

Il triennio formativo, entro il quale gli Assistenti sociali ed i CROAS devono computare i crediti, è da considerarsi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

Il triennio formativo è uguale per tutti gli iscritti e su tutto il territorio nazionale.

L'iscritto, nel triennio, deve acquisire 60 crediti formativi, di cui almeno 15 devono

essere maturati nel settore dell'ordinamento professionale e della deontologia. Per quanto non previsto sono applicati i parametri di riferimento delle linee d'indirizzo, coordinamento ed attuazione per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato nella Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, deliberato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in vigore dal 1 gennaio 2020.

Art.6 Esonero dall'obbligo di formazione continua

1. Su domanda dell'interessato, il Consiglio regionale competente può motivatamente esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
 - a) maternità, paternità, affidamento familiare, adozione per la durata di dodici mesi;
 - b) grave malattia o infortunio;
 - c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
 - d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
2. L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e in proporzione al periodo di astensione dall'attività professionale. Ne consegue la proporzionale riduzione dei crediti formativi, compresi quelli deontologici, da acquisire nel triennio.

Art. 7 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale, ciascun iscritto deve dichiarare al CROAS Regionale entro il 31 marzo di ogni anno le attività formative, di cui all'art. 13 del Regolamento della Formazione Continua, dell'anno precedente, mediante l'inserimento nella propria area riservata.
2. L'iscritto ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni la documentazione inerente la sua partecipazione agli eventi formativi, quest'ultimi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all'80%.
3. La violazione dell'obbligo formativo sarà segnalata dal CROAS Regionale al Consiglio di Disciplina territorialmente competente.

Art. 8 Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al "*Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali*" approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 14 dicembre 2019 ed in vigore dal 1 gennaio 2020.